

Liceo scientifico "Enrico Fermi"
Bologna

*Vademecum per il
rappresentante di classe*

redatto da

Roberto Melino e Massimo Bolognesi

Comitato dei Genitori

Consiglio di Classe

All'inizio dell'anno scolastico, in occasione del primo Consiglio di Classe, i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe, che sono gli intermediari tra i genitori e il Consiglio di Classe stesso, nonché membri di diritto del Comitato dei Genitori.

Il rappresentante di classe ha l'incarico di partecipare ai suddetti Consigli di Classe ed agli incontri del Comitato dei Genitori; è portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della sua classe presso i due organi suddetti e, viceversa, informa i genitori circa gli sviluppi delle iniziative avviate o proposte dalla presidenza, dal corpo docente e dal Comitato dei Genitori.

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti, dimissioni) il preside nomina per surroga il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Classe si riunisce secondo quanto stabilito dal calendario scolastico dell'istituto ed è organizzato in due differenti momenti: un primo incontro di un'ora riservato ai docenti ed un successivo incontro di 30 minuti aperto anche ai rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori (2 per categoria).

È presieduto dal preside o da un docente suo delegato (insignito del compito di coordinatore di classe).

Gli altri genitori sono ammessi ma non hanno diritto alla parola anche se possono intervenire con il consenso dei membri del consiglio.

Il Consiglio di Classe ha il ruolo più importante per quanto attiene alla funzione della scuola, ovvero quello di approfondire i problemi dell'apprendimento e dello sviluppo della personalità degli alunni, di individuare i modi migliori per stimolarlo e favorirlo, di estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni, stabilendo un rapporto di collaborazione al fine di formulare proposte al collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica ed alle iniziative di sperimentazione.

Il nostro liceo concede ai genitori di riunirsi 30 minuti prima del Consiglio di Classe per poter discutere dalle questioni da presentare al suo interno. A tale scopo viene concessa un'aula contigua a quella in cui si terrà il Consiglio di Classe.

Consiglio di Classe

Composizione:

- docenti della classe;
- 2 rappresentanti dei genitori;
- 2 rappresentanti degli studenti.

Presidente:

Preside, o docente da lui delegato, che attribuisce ad uno dei docenti la funzione di segretario

Durata:

1 anno

Funzioni e competenze:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Argomenti che possono essere trattati nei Consigli di Classe

Tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli studenti e l'attività della classe:

- il comportamento degli alunni;
- l'impegno nello studio e nell'attività didattica;
- gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell'età in cui si trovano;
- l'ambiente socioculturale da cui provengono;
- le eventuali carenze educative e nella formazione di base;
- l'educazione morale e religiosa;
- le reazioni degli studenti a determinati comportamenti e iniziative dei docenti, cosa fare per migliorare la situazione;
- lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l'inserimento di alunni svantaggiati;
- l'organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno;
- le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi servizi igienici, illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche);
- l'organizzazione delle gite, visite d'istruzione e l'eventuale collaborazione delle famiglie per la loro attuazione dopo la preparazione didattica;
- l'organizzazione della biblioteca;
- il parere sull'adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno.

Argomenti che non possono essere trattati nei Consigli di Classe

Non possono essere trattati casi singoli.

Diritti del rappresentante di classe

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori;
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziativa avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori;
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.
- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno; la convocazione dell'assemblea, se questa ha luogo nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno;
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle assemblee di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione scolastica;
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...); la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie;
- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

- occuparsi di casi singoli;
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

Il rappresentante di classe ha il dovere di:

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto);
- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
- conoscere il Regolamento di Istituto;
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:

- farsi promotore di collette;
- gestire un fondo cassa della classe;
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.

Suggerimenti

E' bene raccogliere, al primo consiglio di classe (quello in cui vengono eletti i rappresentanti), i contatti di tutti i genitori. La comunicazione elettronica è sicuramente lo strumento più efficace per lo scambio di informazioni.

A tal fine è utile creare una casella di email presso un qualsiasi provider da utilizzare per le comunicazioni sia con i genitori che con gli insegnanti e da condividere tra i rappresentanti. E' indispensabile utilizzare un provider che supporti il protocollo IMAP (ad es. gmail, liberomail, ecc.) in modo da poter condividere la casella di posta senza problemi.

Come nome della casella di posta suggerisco il seguente formato:

RapprGenFermi.sez<sezione di appartenenza>.<anno di inizio>

Ad esempio se vostro figlio è iscritto alla 1 A nell'anno 2016 la casella di posta presso GMail sarà:

RapprGenFermi.sezA.2016@gmail.com

Ovviamente questa casella verrà mantenuta per tutti e 5 gli anni di corso. Modificate la password di accesso nel caso i rappresentanti cambino.

Il rappresentante di classe è l'intermediario tra le famiglie e la scuola. Il suo compito principale è quello di svolgere tale attività nel migliore dei modi.

In caso di problemi in classe bisogna cercare per prima cosa di calmare gli animi. Pensare prima di agire è un detto sempre valido!

La prima cosa da fare è chiarire il problema sia con i genitori che con i rappresentanti degli studenti.

Successivamente è sempre utile chiedere consiglio al Tutor di classe dei genitori (se ne avete già uno) oppure rivolgervi al Comitato dei Genitori: probabilmente il problema in questione si è già presentato in passato (caso tipico sono le difficoltà di relazione con alcuni insegnanti) per cui vi potrebbero suggerire un metodo efficace per affrontarlo con successo.

Se si ritiene che sia il caso di procedere è bene contattare e discutere il caso con il coordinatore di classe coinvolgendo, se necessario, il dirigente scolastico.

Quando gestite i problemi di classe vi consigliamo di non analizzarli solamente dal punto di vista di genitore e di cercare di affrontarli il più obiettivamente possibile. Il vostro obiettivo deve essere sempre quello di trovare la soluzione migliore al problema affrontato e questo di solito lo si ottiene con la mediazione e con la comunicazione con tutte le parti, evitando quanto più possibile lo scontro.

Ricordate a tutti che l'obiettivo del liceo è far crescere e maturare i vostri figli ed è quindi opportuno cercare di non sostituirvi a loro; piuttosto coinvolgeteli sempre in tutte le attività e lasciate che siano loro a proporre soluzioni su come affrontare le situazioni (spesso riescono ad essere più sereni degli adulti). Siate loro di supporto ma non forzate né prendete decisioni per loro.

Infine, partecipate alla vita scolastica presenziando alle riunioni del Comitato dei Genitori e proponendo o facendovi coinvolgere nelle iniziative. L'esempio è il miglior metodo di formazione e, in questa epoca di apatia, nulla è più efficace di vedere il proprio genitore impegnarsi per il proprio futuro.

Per migliorare la scuola è necessaria la partecipazione di tutte le componenti: dirigenza, insegnanti, studenti e genitori. Una buona scuola non è una scuola senza problemi bensì una scuola che sa affrontare e risolvere i propri problemi con l'aiuto di tutti.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE I - NORME GENERALI

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
 - a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
 - b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
 - c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
 - d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, **col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni**. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.

Fonti

Per la stesura di questo documento sono stati consultati le seguenti fonti:

- Vademecum del rappresentante dei genitori
(<http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/vadgen.pdf>)
- Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola
(<http://www.genitoriescuola.it/page.php?38>)
- Progetto
- Guida pratica del Rappresentante dei Genitori(http://www.comitatigenitori.it/e107_files/downloads/vademecum.pdf)
- Dpr 297/94 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- Dpr 275/99 - Regolamento dell'autonomia scolastica
- Circolare Ministeriale 274/84
- Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
- Circolare ministeriale n. 192 del 3 agosto 2000 - Elezione degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/01.
- Ordinanza ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998 - Elezione degli organi collegiali.
- Circolare ministeriale n. 24 settembre 2001
- Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2001/2002